



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA



UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE PER IL
VENETO -



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Assessorato Regionale alle
Politiche Sociali

INTESA PER LA PROSECUZIONE NELL'A.S. 2008/09 DELLA SPERIMENTAZIONE "SEZIONI PRIMAVERA"

Il Direttore Generale dr.ssa Carmela Palumbo, in rappresentanza dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e l'Assessore regionale alle Politiche Sociali dr. Stefano Valdegamberi, in rappresentanza della Regione Veneto, visto l'articolo 1, commi 630 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l'Accordo-quadro sottoscritto fra Stato-Regioni ed Enti Locali in data 20 marzo 2008 sulla prosecuzione per l'a.s. 2008/09 della sperimentazione delle "Sezioni Primavera" costituente un servizio educativo a carattere integrativo rivolto alla fascia di età da 24 a 36 mesi convengono e stipulano la seguente Intesa.

L'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e la Regione Veneto

VISTO l'articolo 1, commi 630 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO l'Accordo quadro sancito in Conferenza Unificata il 20 marzo 2008 e, in particolare, l'art. 2 che prevede apposite intese in ambito regionale tra Uffici scolastici regionali e le Regioni per la programmazione e la gestione delle sezioni, sulla base di criteri forniti dal Ministero della pubblica istruzione;

VISTO il Decreto 10 aprile 2008 n.37 del Direttore Generale per gli Ordinamenti del sistema nazionale di istruzione e per l'Autonomia scolastica che fissa i criteri generali per l'attivazione del servizio sezioni primavera per l'a.s. 2008/09;

SENTITE le rappresentanze degli Enti locali;

ACCERTATA la disponibilità del contributo statale per il prosieguo dell'attività educativa a favore di bambini di due e tre anni nella misura corrispondente al numero delle sezioni già autorizzate e funzionanti;

Sottoscrivono la presente

INTESA

Articolo 1

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è realizzata sul territorio regionale, con il concorso dello Stato, della Regione e degli Enti locali, l'offerta di un servizio educativo per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi.

2. L'offerta è da intendersi come sperimentazione di un servizio socio-educativo integrativo e aggregato alle attuali strutture delle scuole dell'infanzia pubbliche o paritarie e degli asili nido comunali o gestiti da privati in convenzione, e concorre all'ampliamento dell'offerta di servizi per la prima infanzia.

Articolo 2

L'Ufficio Scolastico Regionale e la Regione definiscono la rete territoriale della nuova offerta di servizi educativi di cui al precedente articolo.

Le modalità e i tempi di costituzione della rete vengono definiti secondo quanto disposto dal successivo articolo 5.

Il finanziamento per le "sezioni primavera" (di seguito indicate come "sezioni") è costituito dallo stanziamento assegnato dal Ministero della Pubblica Istruzione all'U.S.R. Veneto pari ad euro 1.894.000 per l'e.f. 2008, destinato a finanziare le sezioni primavera avviate nell'anno scolastico 2007-2008 che proseguano la sperimentazione per il 2008/09, a condizione che mantengano i requisiti; nuove sezioni potranno essere finanziate entro la disponibilità della medesima somma.

Il contributo da erogare alle singole istituzioni educative per ogni sezione autorizzata è commisurato alla dimensione e alla durata del servizio giornaliero, secondo il seguente prospetto:

- sezioni con 15-20 bambini: 25 mila euro per orario da 5 a 6 ore e 30 mila per orario da 7 a 9 ore;
- sezioni con 10-14 bambini: 18 mila euro per orario da 5 a 6 ore e 22 mila per orario da 7 a 9 ore;
- sezioni con 5-9 bambini: 10 mila euro per orario da 5 a 6 ore e 12 mila per orario da 7 a 9 ore.

Le assegnazioni verranno effettuate a cura dell'Ufficio Scolastico Regionale.

Articolo 3

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 2 dell'Accordo quadro del 20 marzo 2008, i criteri per l'attivazione del servizio educativo delle sezioni primavera sono i seguenti:

- a) gestione dell'offerta nell'ambito di una struttura riconosciuta come scuola dell'infanzia statale o paritaria, ovvero di asilo-nido, centro infanzia o struttura riconosciuta ai sensi della L.R. 32/90 e successive norme regionali a fornire servizi educativi all'infanzia;
- b) qualità pedagogica, flessibilità e congruità delle soluzioni organizzative autonomamente definite, rispettose della particolare fascia di età cui si rivolge;
- c) integrazione, sul piano pedagogico e funzionale-organizzativo della sezione con la struttura presso cui funziona (scuola dell'infanzia o nido), sulla base di uno specifico progetto;
- d) accesso al servizio di bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi che compiano i due anni di età in un periodo compreso fra il 1° febbraio e il 31 dicembre; l'inserimento effettivo avverrà eventualmente al compimento dei 24 mesi;
- e) presenza di locali idonei sotto il profilo funzionale e della sicurezza, rispettosi delle norme nazionali e regionali vigenti in materia, e che rispondano alle diverse esigenze dei bambini della fascia d'età interessata;
- f) disponibilità di locali e di area verde, con arredi e attrezzature in grado di qualificare l'ambiente educativo come contesto di vita, di relazione, di apprendimento;
- g) orario di funzionamento compreso tra le 5 e le 9 ore giornaliere, rispondente alle diverse esigenze dell'utenza e alla qualità di erogazione del servizio;
- h) numero di bambini per sezione non inferiore a 5 e non superiore a 20 unità di bambini;
- i) rapporto numerico fra personale educativo/docente e bambini, di massima, non superiore a 1:10, tenendo conto dell'estensione oraria del servizio e dell'eventuale presenza di bambini disabili;
- j) impiego di personale educativo in possesso di uno dei titoli previsti per la funzione dalle norme regionali in materia di asili-nido o di insegnamento nella scuola dell'infanzia;
- k) personale educativo, docente ed ausiliario assunto con contratto riferito ad una delle tipologie contrattuali vigenti;
- l) predisposizione di specifiche forme di aggiornamento per il personale impegnato nei progetti sperimentali;

m) allestimento di un programma di consulenza, assistenza ai gestori e responsabili delle sezioni, monitoraggio e valutazione.

Articolo 4

Ai sensi dell'articolo 5 dell'Accordo quadro del 20 marzo 2008 viene attivato presso l'Ufficio scolastico regionale il Tavolo tecnico interistituzionale formato da tre dirigenti in rappresentanza dell'U.S.R. per il Veneto, da un dirigente o funzionario in servizio presso gli uffici dell'Assessorato regionale alle Politiche Sociali, in rappresentanza della Regione del Veneto e da un rappresentante dell'A.N.C.I. Veneto.

Il Tavolo tecnico interistituzionale ha finalità di indirizzo, di predisposizione di iniziative di supporto, di verifica e di valutazione delle iniziative.

Articolo 5

Sulla base di proposte elaborate dal Tavolo tecnico interistituzionale e d'intesa con la Regione Veneto, vengono stabiliti con apposito bando termini e modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento e di finanziamento delle Sezioni primavera per l'a.s. 2008/09.

Il bando sarà emanato a cura dell'U.S.R. entro il 31 maggio 2008. L'U.S.R. e la Regione Veneto ne cureranno la massima diffusione.

Nel bando saranno fissati i criteri di valutazione delle richieste, assicurando la priorità alle sezioni costituite e funzionanti nell'a.s. 2007/08, purché mantengano le condizioni di funzionamento secondo le condizioni generali stabilite.

Le domande saranno valutate a cura del Tavolo tecnico interistituzionale.

Le sezioni già autorizzate e attivate nel 2007/08, che mantengano i requisiti indispensabili previsti, saranno inserite in una graduatoria regionale, determinando per ognuna di esse il contributo spettante sulla base dei criteri di cui al precedente art.2.

Le nuove richieste saranno inserite in una seconda graduatoria.

L'Ufficio scolastico regionale ammetterà al contributo, in primo luogo, le sezioni inserite nella graduatoria delle sezioni avviate nell'a.s. 2007/08; eventuali rimanenze del finanziamento statale di cui all' art.2 saranno utilizzate per finanziare le nuove sezioni di cui alla seconda graduatoria sopra detta.

Può, altresì, essere riconosciuto il funzionamento di sezioni che, pur non potendo rientrare per limiti di spesa nel finanziamento, vengono autonomamente finanziate dai Comuni di competenza.

L'assegnazione sarà corrisposta in un acconto pari al 50 % della cifra spettante entro il 31 dicembre 2008; il saldo sarà corrisposto entro l'anno 2009.

L'assegnazione dell'acconto sarà effettuata previa autorizzazione al funzionamento da parte del competente Comune e una volta accertato che le attività educative siano state effettivamente avviate.

La presente Intesa ha validità per l'anno scolastico 2008/2009. Entro il 15 marzo 2009 il Tavolo tecnico sarà convocato per valutarne gli esiti e promuovere la sua riconferma, modifica o decadenza, anche alla luce di eventuali nuovi accordi e direttive nazionali.

Venezia, 03 giugno 2008

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
Il Direttore Generale
Carmela Palumbo

REGIONE VENETO
L'Assessore Regionale alle Politiche Sociali
Stefano Valdegamberi